

## Danni alla persona: cosa bolle in pentola?

Tra roventi polemiche nei convegni, accorati appelli di taluni contro il “decalogo” della Cassazione 2018 e rivitalizzazione delle “tabelle romane” sorge legittimo un sospetto: tutto ciò non è forse prodromico ad un *deus ex machina* (magari un canuto professore emerito legato in via consulenziale a qualche compagnia assicuratrice) che in aulico consesso verrà a propinare (innanzitutto all’Esecutivo) la soluzione di una nuova riforma con una “tabella unica”?

Gli elementi di un siffatto “teatrino” ci sono tutti.

In primo luogo, è presente il *casus belli*. Anzi, per non sbagliare, si sono creati più pretesti (se ne possono annoverare almeno tre).

Innanzitutto, si staglia il presunto contrasto tra la “tabella milanese” ed il “nuovo decalogo” della Cassazione (che tanto “nuovo” non è: riporta semplicemente le lancette indietro a prima del “tonfo” – per i danneggiati e la responsabilità civile – prodotto dalle “filo-assicurative” sentenze di “San Martino 2008”).

Ovviamente tale contrasto sussiste nella misura in cui si è inclini ad accettare le “false rappresentazioni”.

Il “decalogo” della Suprema corte, infatti, non pone in nessun modo in discussione il “modello milanese”; semmai esso ci ricorda che un conto è liquidare il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica per un sinistro stradale ascrivibile ad una condotta colposa, altro è risarcire la stessa lesione in relazione ad una vittima la quale sia stata travolta sulle strisce pedonali da un ubriaco datosi alla fuga od abbia subito uno stupro (la lesione della dignità umana merita evidentemente una considerazione a parte) oppure sia stata esposta ad una particolare esperienza negativa (si pensi, per esempio, ai naufragi della Costa Concordia alle prese con il pericolo di perdere la vita) o, ancora, abbia subito un evento, per così dire, “eccezionale” come la perdita di un congiunto a causa del crollo del soffitto in un’aula scolastica, del collasso di un ponte autostradale o dell’incendio di una fabbrica per il dolo eventuale dei vertici aziendali. In tutta evidenza in tutti questi casi può ricorrere un “danno morale” che non può essere imbrigliato nelle griglie tabellari o dipendere strettamente dal *quantum* del danno biologico (la vittima di uno stupro potrebbe avere anche riportato un danno biologico modestissimo, ma nessuno penserebbe a parametrare il suo danno morale al valore tabellare; in altri casi fra quelli citati l’indignazione per il fatto subito o la perdita di fiducia nelle istituzioni sono risvolti che non condividono nulla con il danno biologico e la sua misura monetaria, ben diversamente dalle sofferenze che hanno sostanziato e sostanziano, anche nelle “tabelle milanesi”, la quota tradizionalmente proporzionata al *quantum* del danno biologico).

Parimenti non ricorre alcun contrasto fra l’art. 138 Cod. Ass. Priv. (riformato dalla legge n. 124/2017) e la “tabella milanese” sul danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica. L’art. 138 prevede che, stante la trasformazione della rubrica della norma da “danno biologico” a “danno non patrimoniale”, nella redazione delle tabelle al tradizionale *quantum* del danno biologico si aggiunga una quota per il danno morale (N.B.: esattamente l’operazione che fu fatta a Milano nel 2009). Il chiaro intento del legislatore del 2017, dunque, è stato di scongiurare che in sede ministeriale un qualche malintenzionato trasformasse, senza incrementi, i valori monetari del danno biologico in parametri per il danno non patrimoniale omnicomprensivo (com’era inizialmente intenzione del “reazionario” Governo). Questa è l’unica lettura corretta della norma ed in nessun modo può essere sfruttata per mettere in crisi la “tabella milanese”. Per quanto possa valere, mi annovero fra coloro che hanno contribuito all’inserimento del “danno morale” nel testo dell’art. 138 “riformato” (ovviamente si poteva fare di meglio e la norma è lungi dal brillare; ma

almeno in Parlamento si è scongiurato che si realizzasse l'obiettivo dei lobbisti assicurativi - supportati dall'Esecutivo - che avrebbero voluto dimezzare i risarcimenti cancellando il "vecchio" danno morale).

Infine, con riferimento al risarcimento delle lesioni psicosfiche ed alla questione del "danno morale" il contrasto tra "tabella milanese" e "tabella romana" è pure marginale: difatti, tanto la "tabella milanese" quanto quella "romana" permettono di pervenire al medesimo risultato "qualitativo"; la prima reca un valore inclusivo di una quota a titolo di danno biologico (seconda colonna) e di una per il "vecchio danno morale" (terza colonna); la "tabella romana" (cfr., in particolare, i punti 118 e 119 della singolare relazione accompagnatoria) aggiunge al danno biologico (quantificato in tabella) una quota percentuale per il danno morale; semmai può osservarsi come, sul piano nominalistico, la "tabella romana" ricalchi il modello del "vecchio" art. 138 Cod. Ass. Priv. (correttamente interpretato, ossia riferito, come imposto dalla lettera della norma, al solo danno biologico), ponendosi, invece, la "tabella milanese" in piena sintonia con la rubrica del "nuovo" 138 (... con l'aggiunta del danno morale).

Ovviamente con ciò non si vuole affermare che le tabelle in questione siano sovrapponibili: tutt'altro, diverse significative divergenze intercorrono. Però un dato senz'altro non le divide: l'attribuzione in capo alla "voce" del danno morale, rispetto alla "componente" biologica del danno non patrimoniale, di un ruolo autonomo e ben individuato (anche in termini di valori monetari). Dunque, ben si può affermare come "tabelle", "nuovo" art. 138 Cod. ass. Priv. e "decalogo" della Cassazione procedano nella stessa direzione.

Per quali ragioni, allora, esacerbare le contrapposizioni dove non ci sono?

Peraltro, risulta difficile non provare vivo stupore tanto dinanzi al gran ritorno alla ribalta della "tabella romana" (che nessuno al di fuori della Capitale aveva più a cuore nonostante diversi pregi), quanto anche alla lettura del poderoso manifesto "anti-milanese" che ha accompagnato l'ultima versione di tale tabella.

Il "manifesto" in questione risulta tanto fitto di critiche alle "tabelle milanese" dall'apparire una "trappola" ben tesa ai lombardi. Ed in Italia basta solleticare il campanilismo, che aleggia in molti concittadini, per scatenare una "guerra".

Ovviamente mette un po' di tristezza dover constatare che una parte della magistratura sia scesa "in guerra" e volino stracci fra giudici.

Un secondo segnale a conferma del sospetto sopra abbozzato è il seguente: gli "attori" del dibattito sono passati ad accorate chiamate a raccolta; non solo: gli "agitatori" non sempre paiono in linea con le loro pregresse posizioni.

Per esempio, che senso ha per taluni invocare la difesa della "tabella milanese" dopo aver perorato per anni ed anche in occasione dell'ultima riforma dell'art. 138 un modello (anche normativo) per cui "danno biologico mangia danno morale"?

I conti non tornano.

Sta di fatto che i dissennati scontri tra osservatori sembrano tutti sospingere a viva forza verso l'intervento del legislatore, e sappiamo tutti come questo – salvi rarissimi casi (vedasi il quasi fortuito ingresso del danno morale nell'art. 138) – sia altamente influenzato dalla *lobby* assicurativa, che si avvale dei "soliti noti".

Giusto per essere chiari i "soliti noti" sono quegli esponenti della "dottrina" che, al contempo impegnati in stabili rapporti fiduciarci con le compagnie assicuratrici (se non talvolta direttamente insediati nei consigli di

amministrazione delle stesse o delle consorelle banche o fondazioni), hanno portato avanti precise strategie riduzioniste dei danni, conducendo fuori strada anche taluna magistratura; annovero fra questa categoria di noti legulei anche alcuni esponenti della parte giudiziaria che hanno partecipato a progetti targati ANIA, sono stati parti attive in associazioni schierate sul versante assicurativo ed hanno condotto corsi di formazione per importanti imprese assicuratrici; non posso non aggiungere a questo elenco la parte della medicina legale che, per i noti rapporti con le imprese assicuratrici, ha portato avanti posizioni discutibili sul piano scientifico.

Tutti stanno remando verso l'ennesima riforma della responsabilità civile. Manca solo la "proposta" che metta tutti (loro) d'accordo.

Marco Bona avvocato in Torino